



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

15^a seduta: mercoledì 10 ottobre 2018

Presidenza del presidente GIROTTO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE****(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3, 5

VACCARO (M5S), relatore 3

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTEPag. 5, 7

ANASTASI (M5S), relatore 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico, Galli.

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 169. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, *relatore*. L'Atto Senato n. 169, a prima firma Taricco, assegnato in sede redigente alla 10^a Commissione in data 26 giugno 2018, reca disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Il provvedimento in esame, che si compone di 16 articoli, ripropone il testo dell'Atto Camera n. 3265, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento.

Si segnala che, sullo stesso argomento, è stato depositato l'Atto Senato 739, a prima firma Mollame e altri, recante: «Norme in materia di produzione e vendita del pane», presentato il 2 agosto 2018 e non ancora assegnato alla Commissione di merito. Tale proposta riprende l'Atto Camera 904, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», a prima firma dell'onorevole L'Abbate, presentato l'11 luglio e ancora da assegnare.

Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l'obiettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano, perseguendo la duplice finalità di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la tipicità.

Si tratta di un patrimonio inestimabile: il pane fresco, infatti, è il risultato di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale, che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Per descrivere sinteticamente l'articolato, partirò dall'articolo 1, che indica le finalità del provvedimento: garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, considerato patrimonio culturale nazionale. L'articolo, incentrato sulle definizioni, è composto da 9 commi e, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue principali caratterizzazioni («pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con

pasta madre»), mentre, dall'altra, pone una serie di divieti connessi alla definizione di «pane fresco», «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché a qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di «pane fresco»; stabilisce poi le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, ottenuto da cottura parziale e di impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati.

L'articolo 3 si concentra sul prodotto intermedio di panificazione, definendo l'impasto, preformato e lievitato o meno, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento di pane, e comprendendo in tale categoria anche quello sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Ai sensi dell'articolo 4, ricade nella categoria di pane conservato o a durabilità prolungata quello sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l'etichettatura e le modalità di commercializzazione.

L'articolo 5, dedicato ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuisce la definizione di lievito e dei concetti ad esso correlati, mentre il successivo articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, liquida e in pasta.

L'articolo 7 stabilisce la definizione di «panificio» e le modalità di vendita, attribuendo al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Si interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).

L'articolo 8 introduce la definizione di «forno di qualità» riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

L'articolo 9 individua il responsabile dell'attività produttiva, che può essere: il titolare dell'impresa; il collaboratore familiare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. Vengono inoltre individuati i compiti del responsabile: assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità con le norme vigenti, garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, garantire la qualità del prodotto finito. Infine, in capo al responsabile dell'attività produttiva è posto l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requisiti.

L'articolo 10, sul mutuo riconoscimento, facendo salve le disposizioni del regolamento dell'Unione europea n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, stabilisce che le disposizioni della proposta di

legge non si applichino ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 11 introduce il concetto di «pane tradizionale di qualità», stabilendo che possano ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari.

In base all'articolo 12, la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni.

L'articolo 13 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A norma dell'articolo 14, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, deve apportare le modifiche necessarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, intitolato «Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane», per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nella proposta di legge.

L'articolo 15 prevede una serie di abrogazioni normative esplicite, mentre il successivo articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore della norma e le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 594 e 622.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Anastasi.

ANASTASI, *relatore*. L'Atto Senato n. 594, a prima firma del senatore Girotto, assegnato in sede redigente alla 10^a Commissione in data 2 ottobre 2018, reca disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'Atto Camera n. 72, a prima firma dell'onorevole Realacci (PD), già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento in un testo risultante dall'unificazione degli Atti Camera nn. 75, 241, 811 e 2726.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.

L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati tali gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali ed altri enti da essi istituiti o diretti.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.

L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale, mentre gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone composizione e compiti. In sede di prima attuazione, i membri della Commissione, da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Tale Commissione cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e su quelli di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della cono-

scenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione, opera una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 594 è quello del disegno di legge n. 622, a prima firma del senatore Patriarca, composto da 14 articoli. I due testi sono sostanzialmente identici (proprio per 14 articoli) e l'unica differenza che si registra è che il secondo, al contrario del primo, non prevede le norme relative al sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici (articolo 11 del disegno di legge a prima firma Girotto) e al fondo per il commercio equo e solidale, con relativa copertura (articoli 15 e 16 del disegno di legge a prima firma Girotto), in quanto, secondo la relazione illustrativa, tale disposizioni sono state superate dalle previsioni contenute nei commi 1.089 e 1.090 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017), sebbene tale fondo non risulti ancora istituito, né si sia provveduto ad adottare il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui individuare i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficino del riconoscimento del rimborso.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

